

SPESE DI TRASFERTA

Collaboratori

Principali variazioni (anno 2025)



A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore nuove disposizioni riguardanti i rimborsi spese di trasferta per lavoratori sportivi e autonomi. Queste normative, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024 – art. 1 commi da 81 a 83) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, mirano a contrastare l'evasione fiscale attraverso l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Per i lavoratori sportivi, le principali novità sono:

- **Obbligo di tracciabilità:** Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi taxi e NCC) sostenute durante le trasferte, devono essere pagate con strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat, prepagate, applicazioni di pagamento o assegni bancari/circolari, telepass. Solo in questo modo tali rimborsi non concorreranno a formare il reddito imponibile del lavoratore.
- **Documentazione:** Oltre alla compilazione dei moduli trasferta, sarà necessario fornire prova della tracciabilità di ogni pagamento effettuato (per maggiori dettagli si rimanda alla slide a pag. 6). Le spese sostenute in contanti e successivamente rimborsate saranno soggette a tassazione e contribuzione, analogamente a qualsiasi altra forma di compenso.

Per i lavoratori autonomi, le modifiche riguardano:

- **Deducibilità delle spese:** Le spese per prestazioni alberghiere, consumazioni di alimenti e bevande, viaggi e trasporti con autoservizi pubblici non di linea, saranno deducibili solo se pagate utilizzando strumenti tracciabili.
- **Conseguenze per mancata tracciabilità:** Se i pagamenti non sono effettuati con metodi tracciabili, gli importi erogati saranno considerati come reddito da lavoro autonomo, aumentando il carico fiscale per i lavoratori e impedendo ai committenti la deduzione dei costi sostenuti.

DETTAGLIO SPESA	MODALITA' DI PAGAMENTO
Rimborso chilometrico	N/A
Vitto	Tracciato
	Non tracciato
Alloggio	Tracciato
	Non tracciato
Trasporti di linea (aereo, treno, nave)	Tracciato
	Non tracciato
Trasporti non di linea (Taxi, NCC...)	Tracciato
	Non tracciato
Parcheggio, Pedaggio	Tracciato
	Non tracciato

PRE RIFORMA			
TIPOLOGIA		MODALITA' DI RICHIESTA	
Rimborso	Compenso	Modulo rimborso	Autocertificazione Compensi
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	

POST RIFORMA			
TIPOLOGIA		MODALITA' DI RICHIESTA	
Rimborso	Compenso	Modulo rimborso	Autocertificazione Compensi
✓		✓	
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
✓		✓	
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓

- Indennità chilometriche: **nulla è variato**, può essere rimborsata con le stesse modalità precedentemente previste e non concorre al reddito imponibile;
- Spese di vitto ed alloggio regolarmente tracciate: non concorrono al reddito imponibile, da inserire nel modulo rimborso;
- Spese di vitto ed alloggio non tracciate: **considerate a tutti gli effetti compensi da inserire in autocertificazione, concorrono al reddito imponibile**;
- Spese di viaggio con mezzi di linea, anche non tracciati: non concorrono al reddito imponibile, da inserire nel modulo rimborso;
- Spese di viaggio **non** mezzi di linea (taxi, NCC), tracciati: non concorrono al reddito imponibile, da inserire nel modulo rimborso;
- Spese di viaggio **non** mezzi di linea (taxi, NCC), non tracciati: **considerate a tutti gli effetti compensi da inserire in autocertificazione, concorrono al reddito imponibile**;
- Altre spese documentate (parcheggi, pedaggi autostradali ecc.): stesso trattamento delle spese di viaggio con mezzi non di linea;

Cosa cambia nel 2025 – TITOLARE DI PARTIVA IVA (REGIME ORDINARIO)

DETTAGLIO SPESA	MODALITA' DI PAGAMENTO
Rimborso chilometrico	N/A
Vitto (fatture intestate al professionista)	Tracciato
	Non tracciato
Alloggio (fatture intestate al professionista)	Tracciato
	Non tracciato
Vitto (scontrino)	Tracciato
	Non tracciato
Alloggio (scontrino)	Tracciato
	Non tracciato
Trasporti di linea (aereo, treno, nave)	Tracciato
	Non tracciato
Trasporti non di linea (Taxi, NCC....)	Tracciato
	Non tracciato
Parcheggio, Pedaggio	Tracciato
	Non tracciato

PRE RIFORMA			
TIPOLOGIA		MODALITA' DI RICHIESTA	
Rimborso	Compenso	Modulo rimborso	Fattura
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓

POST RIFORMA			
TIPOLOGIA		MODALITA' DI RICHIESTA	
Rimborso	Compenso	Modulo rimborso	Fattura
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓

- a) Indennità chilometriche: devono sempre essere fatturate; **si applica l’Iva, si applica riva**lsa previdenziale, **si applica ritenuta**.
- b) Spese di vitto ed alloggio con fatture intestate al professionista, regolarmente tracciate: **applicazione dell’iva, non si applica riva**lsa previdenziale, **non si applica ritenuta**;
- c) Spese di vitto ed alloggio con fatture intestate al professionista, non tracciate: **applicazione dell’iva, si applica riva**lsa previdenziale, **si applica ritenuta**;
- d) Spese di vitto ed alloggio senza fatture intestate al professionista (scontrino), regolarmente tracciate: **non è necessario emettere fattura**;
- e) Spese di vitto ed alloggio senza fatture intestate al professionista (scontrino), non tracciate: **applicazione dell’iva, si applica riva**lsa previdenziale, **si applica ritenuta**;
- f) Spese di viaggio con mezzi di linea, anche non tracciati: : **non è necessario emettere fattura**;
- g) Spese di viaggio **non** mezzi di linea (taxi, NCC), tracciati: : **non è necessario emettere fattura**;
- h) Spese di viaggio **non** mezzi di linea (taxi, NCC), non tracciati: : **si applica l’Iva, si applica riva**lsa previdenziale, **si applica ritenuta**;
- i) Altre spese documentate (parcheggi, pedaggi autostradali ecc.): stesso trattamento delle spese di viaggio con mezzi non di linea;

Cosa cambia nel 2025 – TITOLARE DI PARTIVA IVA (REGIME FORFETTARIO)

DETTAGLIO SPESA	MODALITA' DI PAGAMENTO
Rimborso chilometrico	N/A
Vitto	Tracciato
	Non tracciato
Alloggio	Tracciato
	Non tracciato
Trasporti di linea (aereo, treno, nave)	Tracciato
	Non tracciato
Trasporti non di linea (Taxi, NCC....)	Tracciato
	Non tracciato
Parcheggio, Pedaggio	Tracciato
	Non tracciato

PRE RIFORMA			
TIPOLOGIA		MODALITA' DI RICHIESTA	
Rimborso	Compenso	Modulo rimborso	Fattura
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓
	✓		✓

POST RIFORMA			
TIPOLOGIA		MODALITA' DI RICHIESTA	
Rimborso	Compenso	Modulo rimborso	Fattura
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
✓		✓	
	✓		✓
✓		✓	
	✓		✓

- a) Indennità chilometriche: **devono sempre essere fatturate e partecipano alla determinazione del reddito;**
- b) Spese di vitto e alloggio, regolarmente tracciate: **non è necessario emettere fattura;**
- c) Spese di vitto e alloggio, non tracciate: **si deve fatturare e partecipano alla determinazione del reddito;**
- d) Spese di viaggio con mezzi di linea, anche non tracciati: **non è necessario emettere fattura;**
- e) Spese di viaggio con mezzi **non** di linea (taxi, NCC), tracciati: **non è necessario emettere fattura;**
- f) Spese di viaggio con mezzi **non** di linea (taxi, NCC), non tracciati: **si deve fatturare e partecipano alla determinazione del reddito;**
- g) Altre spese documentate (parcheggi, pedaggi autostradali ecc.): stesso trattamento delle spese di viaggio con mezzi non di linea;

Si ritiene sufficiente che tutti i collaboratori (**lavoratori sportivi**, titolari di partita iva in **regime ordinario**, titolari di partita iva in **regime forfettario**) allegino **copia** dei documenti di spesa per i quali viene richiesto il rimborso, nonché, nei casi previsti, dimostrazione del pagamento con modalità tracciabili. Laddove il documento valido fiscalmente (esempio scontrino fiscale), riporti in calce il pagamento effettuato con carta di credito e/o bancomat, ovviamente generato dal sistema di emissione dello scontrino, si ritiene non necessario allegare copia della ricevuta della carta di credito o altro sistema tracciato.

Resta l'obbligo da parte del collaboratore di conservare la documentazione originale delle spese rimborsate, almeno fino a prescrizione fiscale per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni, sollevando la FITP da qualsiasi responsabilità e/o onere derivante da eventuali richieste della documentazione da parte delle Autorità competenti, e comunque, di renderla disponibile per il committente a semplice richiesta.

In conclusione, si precisa che, laddove l'Agenzia delle Entrate provveda all'emanazione di una apposita circolare relativa alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024 – art. 1 commi da 81 a 83) e dal Decreto Legislativo n. 192/2024 di riforma IRPEF-IRES, sarà nostra cura inviare eventuali modifiche rispetto a quanto sopra illustrato.